



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali
e Formative, Ambiente e Territorio*

V COMMISSIONE

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA N.5/10[^] DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE
REGIONALE GIUSEPPE ENNIO MORRONE RECANTE:

“Integrazione dello Statuto della Regione Calabria (l.r. 25/2004)”

RELATORE: GIUSEPPE ENNIO MORRONE

Il Dirigente
F.to Giovanni FEDELE

Il Presidente
F. to Francesco D'AGOSTINO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Attraverso la presente proposta, si prevede l'estensione del diritto di elettorato, attivo e passivo nei confronti dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Calabria. Tale diritto di voto e di eleggibilità è riconosciuto ad ogni cittadino di uno Stato membro residente in Calabria alle elezioni regionali, nel caso in cui ne facciano espressa richiesta; il tutto grazie allo status di "cittadini dell'Unione" previsto dal titolo II del Trattato sull'Unione ed al Principio enucleato dalle Direttive Comunitarie, recepite ed adottate dal nostro Ordinamento Interno, il quale, attraverso l'emanazione di atti avente forza di legge, ha riconosciuto nei confronti dei summenzionati cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle sole elezioni Comunali ed Europee. Ebbene, considerata la internalizzazione del diritto, la potestà legislativa concorrente in subiecta materia tra Stato e Regione, così come previsto dall'art. 117 della Costituzione, e la precipua finalità prefissata dall'Unione Europea nella sua primordiale fase di costituzione, è imprescindibile favorire, definitivamente, l'integrazione dei predetti cittadini alla vita politica ed istituzionale dell'Ente territoriale, da concretizzarsi, evidentemente, mediante l'esercizio dei diritti politici alle elezioni regionali.

Si evidenzia che la presente proposta di modifica dello Statuto integra l'art. 38 rubricato "sistema elettorale" contenuto all'interno del Titolo IV (Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità), mediante l'introduzione del comma 2 Bis di seguito riportato:

"La Regione Calabria promuove, nel pieno rispetto dei principi cardini della Costituzione ed in virtù delle facoltà che le sono riconosciute dalla stessa, l'estensione del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni regionali calabresi ai cittadini di uno Stato membro della Comunità europea residenti in Calabria".

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione.

In particolare, l'articolo 1 limitandosi a sancire il riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo ad ogni cittadino di un Paese membro della Comunità Europea in occasione delle consultazioni regionali non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Integrazione dello Statuto della Regione Calabria (l.r. 25/2004)", d'iniziativa dell'On. Giuseppe Ennio Morrone".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

Art. 1

(Integrazione all'articolo 38 della l.r.25/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Regione Calabria promuove, nel pieno rispetto dei principi cardini della Costituzione ed in virtù delle facoltà che le sono riconosciute dalla stessa, l'estensione del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni regionali calabresi ai cittadini di uno Stato membro della Comunità europea residenti in Calabria".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.